

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2540/78 del Consiglio, del 30 ottobre 1978, che mantiene in vigore in Francia il regime d'autorizzazione all'importazione di guanti originari della Malesia . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2541/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 2
- Regolamento (CEE) n. 2542/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 4
- Regolamento (CEE) n. 2543/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 2544/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . . 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 2545/78 della Commissione, del 30 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1027/78 relativo alla vendita a prezzi fissati forfetariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate . . . . . 10
- Regolamento (CEE) n. 2546/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 2547/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 2548/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali . . . . . 18
- Regolamento (CEE) n. 2549/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . . 20

**Sommario (seguito)**

Regolamento (CEE) n. 2550/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali . . . . .	22
Regolamento (CEE) n. 2551/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva . . . . .	24
Regolamento (CEE) n. 2552/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 2553/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio . . . . .	28
Regolamento (CEE) n. 2554/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	30
Regolamento (CEE) n. 2555/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 2556/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 2557/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° novembre 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	37
Regolamento (CEE) n. 2558/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	39
Regolamento (CEE) n. 2559/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1978 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato . . . . .	41
Regolamento (CEE) n. 2560/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi . . . . .	43
Regolamento (CEE) n. 2561/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone . . . . .	45
★ Regolamento (CEE) n. 2562/78 della Commissione, del 30 ottobre 1978, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine . . . . .	47
Regolamento (CEE) n. 2563/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali . . . . .	50
Regolamento (CEE) n. 2564/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati . . . . .	52

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2565/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino . . . . .	55
Regolamento (CEE) n. 2566/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto . . . . .	57
Regolamento (CEE) n. 2567/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala . . . . .	59
Regolamento (CEE) n. 2568/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio . . . . .	61
Regolamento (CEE) n. 2569/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	63
Regolamento (CEE) n. 2570/78 della Commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	64

---

**Rettifiche**

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2476/78 della Commissione, del 24 ottobre 1978, che modifica i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 298 del 25. 10. 1978) . . . . .	66
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2540/78 DEL CONSIGLIO**

del 30 ottobre 1978

**che mantiene in vigore in Francia il regime d'autorizzazione all'importazione di guanti originari della Malesia**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2307/78<sup>(2)</sup> la Commissione ha preso talune misure relative alle importazioni in Francia di guanti originari della Malesia ;

considerando che persistono i motivi che hanno giustificato l'istituzione di misure relative a queste importazioni originarie della Malesia e che è pertanto oppor-

tuno mantenere dette misure in vigore sino al 31 dicembre 1978,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regime d'autorizzazione all'importazione in Francia di guanti originari della Malesia, istituito dal regolamento (CEE) n. 2307/78, resta applicabile sino al 31 dicembre 1978.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

O. von LAMBSDORFF

<sup>(1)</sup> GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 278 del 3. 10. 1978, pag. 22.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2541/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2510/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2510/78 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	84,69
10.01 B	Frumento duro	129,15 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
10.02	Segala	86,20 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	90,10
10.04	Avena	80,86
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	83,76 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	11,50
10.07 B	Miglio	53,94 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	81,58 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	129,76
11.01 B	Farine di segala	131,87
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	211,08
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	139,59

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2542/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2511/78<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	5,67
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2543/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2480/78<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2364/78 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. L 286 del 12. 10. 1978, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 26. 10. 1978, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(2)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>  I. risone :</p> <p>    a) a grani tondi</p> <p>    b) a grani lunghi</p> <p>  II. riso semigreggio :</p> <p>    a) a grani tondi</p> <p>    b) a grani lunghi</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>  I. riso semilavorato :</p> <p>    a) a grani tondi</p> <p>    b) a grani lunghi</p> <p>  II. riso lavorato :</p> <p>    a) a grani tondi</p> <p>    b) a grani lunghi</p> <p>C. Rotture</p>	<p></p> <p>93,78</p> <p>129,12</p> <p></p> <p>117,22</p> <p>161,40</p> <p></p> <p>139,63</p> <p>266,92</p> <p></p> <p>148,71</p> <p>286,14</p> <p>62,31</p>	<p></p> <p>43,89</p> <p>61,56</p> <p></p> <p>55,61</p> <p>77,70</p> <p></p> <p>59,92</p> <p>123,60</p> <p></p> <p>64,11</p> <p>132,82</p> <p>28,66</p>

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 706/76.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 706/76, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2544/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2060/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2481/78<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi

da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.<sup>(3)</sup> GU n. L 240 del 1° 9. 1978, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 26. 10. 1978, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	—
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	—	
C. Rotture	0	0	0	0	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2545/78 DELLA COMMISSIONE****del 30 ottobre 1978****che modifica il regolamento (CEE) n. 1027/78 relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate ad essere esportate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/78 della Commissione, del 19 maggio 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento e destinate all'esportazione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2285/78<sup>(4)</sup>, prevede che il termine di presa in consegna e di esportazione delle carni possa essere prorogato qualora il richiedente acquisti quarti posteriori o un medesimo quantitativo di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento; che occorre estendere questa disposizione agli acquirenti unicamente di quarti anteriori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1027/78 è sostituito dal seguente:

- b) che il richiedente acquisti, in virtù del contratto di esportazione di cui alla lettera a):
  - o quarti anteriori,
  - o quarti posteriori,
  - o un medesimo quantitativo di quarti anteriori e di quarti posteriori detenuti dagli organismi d'intervento; ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 132 del 20. 5. 1978, pag. 53.

(4) GU n. L 275 del 30. 9. 1978, pag. 73.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2546/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 <sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco o greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso testo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito nel regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzione all'esportazione di zucchero <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1467/77 <sup>(7)</sup>;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime;

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali norme alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione secondo gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3330/74, allo stato naturale e non denaturati, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 162 del 1° 7. 1977, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

—  
*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	19,50
	B. zuccheri greggi :	
	(a) zuccheri canditi	20,25 <sup>(1)</sup>
(b) altri zuccheri greggi	16,50 <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2547/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975<sup>(5)</sup>, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976<sup>(6)</sup>, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78<sup>(8)</sup>, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71<sup>(10)</sup>, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine,

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

(5) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(6) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

(7) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

(8) GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

(9) GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

(10) GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.



in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato ;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione ; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, la poca importanza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 <sup>(1)</sup> ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC / t)

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	119,29
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	0
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva.	123,95
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	0
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	104,23
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	89,34
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	64,77
11.01 F	Farina di riso	50,67
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	123,26
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	0
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	123,95
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	0
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso <sup>(1)</sup>	134,01
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso <sup>(1)</sup>	104,23
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso <sup>(1)</sup>	89,34
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	50,67
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso <sup>(2)</sup>	119,29
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) <sup>(2)</sup>	0
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva <sup>(2)</sup>	110,17
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) <sup>(2)</sup>	0

		(UC / t)
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	119,29
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	0
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	117,06
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») <sup>(2)</sup>	0
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati <sup>(2)</sup>	0
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria <sup>(3)</sup>	159,05
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria <sup>(3)</sup>	127,24
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena <sup>(3)</sup>	0
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	119,29
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	137,72
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	110,17
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	119,12
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	96,78
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	50,67
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	18,84
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	18,61

(UC / t)		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	99,84
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	105,38
11.08 A I	Amido di granturco	105,81
11.08 A II	Amido di riso	48,97
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	130,75
11.08 A IV	Fecola di patate	105,81
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	105,81
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ( $N \times 6,25$ )	159,27
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata <sup>(4)</sup>	138,01
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata <sup>(4)</sup>	105,81
21.07 F II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	105,81
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	18,35
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	18,35
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	18,35
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	18,35
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ( $N \times 6,25$ )	131,44

<sup>(1)</sup> Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;  
 — che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

<sup>(2)</sup> Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

<sup>(3)</sup> Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

<sup>(4)</sup> Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2548/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(5)</sup>, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione de-

gli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3116/75<sup>(7)</sup>, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'ammontare della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 60.<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 309 del 29. 11. 1975, pag. 64.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
23.07 B I		Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I): il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli <sup>(1)</sup> è :	
	3010	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 %	7,44
	4010	— superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 %	18,61
	5010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 %	33,50
	6010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 %	44,67
	7010	— superiore al 65 %	55,84

<sup>(1)</sup> Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2549/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 <sup>(4)</sup>, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,60 unità di conto da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo

giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,60 unità di conto dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che ha servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due prezzi d'entrata citati, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso nelle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,2581 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2550/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, ultimo comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 <sup>(4)</sup>, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, oggetto di un'esportazione è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio aumentato eventualmente del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio ; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77 <sup>(6)</sup> ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica <sup>(7)</sup>, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento ;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nella zona più eccedentaria della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco costatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento ;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati come tali è fissata come indicato agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(6) GU n. L 162 del 1° 7. 1977, pag. 6.

(7) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio (1)
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi quelli di lattosio, di glucosio e di acero): ex II. non nominati, escluso il sorbosio E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	     0,2201 0,2201 0,2201
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: IV. altri (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio e d'isoglucosio).	   0,2201

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2551/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 7, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere coperta da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di quest'ultimo sono, fatte salve le disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti n. 171/67/CEE e (CEE) n. 616/72<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77<sup>(7)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva dev'essere fissata prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, sul mercato della Comunità, nonché dei prezzi dell'olio d'oliva sul mercato mondiale,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio d'oliva, volti ad assicurare a detti mercati una situazione di equilibrio ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi o degli scambi,

— l'interesse d'evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che inoltre detta restituzione dev'essere fissata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 171/67/CEE, conformemente ai criteri:

— dei prezzi dell'olio d'oliva nelle principali zone di produzione della Comunità,

— dei corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia,

— delle spese commerciali e delle spese di trasporto più favorevoli calcolate dai mercati della Comunità situati nelle principali zone di produzione fino ai porti o ad altri luoghi d'esportazione della Comunità, nonché delle spese di accesso sul mercato mondiale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 171/67/CEE, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi di cui all'allegato;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.

(5) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

(6) GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

(7) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio e le materie grasse,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione di olio d'oliva applicabili dal 1° novembre 1978**

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, grezzi, depurati o raffinati :	
A	Olio d'oliva :	
I	non trattato :	
(a)	Olio d'oliva vergine :	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione <sup>(1)</sup> , e per le esportazioni verso i paesi terzi ad esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	24,00
II	altro :	
(a)	ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 15.07 A I a) o 15.07 A I b), anche tagliato con olio d'oliva vergine :	
	in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o meno per le destinazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione <sup>(1)</sup> , e per le esportazioni verso i paesi terzi ad esclusione della Grecia e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	24,00

<sup>(1)</sup> GU n. L 25 del 17. 1. 1975, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2552/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, primo comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente solamente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che in virtù dell'articolo 8 del regolamento n. 162/66/CEE, le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE e le misure prese per l'applicazione di detto articolo sono, su riserva delle disposizioni dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, applicabili agli scambi tra la Comunità e la Grecia;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati

nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e della Grecia e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi<sup>(6)</sup>, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che perciò al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1291/78 del Consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento di base dei semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1978/1979<sup>(7)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

<sup>(5)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU n. L 160 del 17. 6. 1978, pag. 1.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sui mercati dei paesi terzi e della Grecia, induce a fissare la restituzione agli importi riportati in allegato per i prodotti per i quali è iniziata la campagna di commercializzazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e la Grecia dei prodotti di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**ALLEGATO**

**Importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi applicabili dal 1° novembre 1978**

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione
ex 12.01	Semi di colza e ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	11,00
ex 12.01	Semi di girasole, esclusi quelli destinati alla semina	—

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2553/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1978

che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, e paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1111/77, può essere concessa una restituzione all'esportazione dell'isoglucosio;

considerando che l'importo della restituzione deve essere calcolato per 100 kg di materia secca, tenendo conto in particolare:

- della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune,
- della restituzione alla produzione eventualmente concessa per il prodotto di base utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di cui alla predetta sottovoce tariffaria 17.02 B II a),
- del contributo gravante sulla produzione menzionato all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1111/77, nonché degli aspetti economici delle esportazioni previste;

considerando che a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 103, 125 e 145/77 rimane una incertezza sulla presa in considerazione, nel calcolo della restituzione, del predetto contributo gravante sulla produzione; che pertanto si rende opportuno non tener conto di tale contributo nel calcolo della restituzione e stabilire che la restituzione verrà aumentata di un importo pari a quello del contributo alla produzione che sarà, se del caso, in vigore all'atto dell'esportazione del quantitativo d'isoglucosio in causa;

considerando che la restituzione è identica per tutta la Comunità e può essere differenziata secondo le destinazioni;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che la restituzione è accordata soltanto per l'isoglucosio che possieda i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(3)</sup>;

considerando che, ai fini del funzionamento normale del regime delle restituzioni, è opportuno adottare, per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle norme sopra esposte si ottengono, per la restituzione applicabile per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

La restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1111/77 è fissata come indicato in allegato.

### *Articolo 2*

Gli importi di cui all'allegato saranno, a richiesta dell'interessato, aumentati di un importo pari a quello del contributo gravante sulla produzione in vigore, se del caso, il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei prodotti di cui all'allegato.

### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 160 del 17. 6. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 1° 7. 1977, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio

(in UC)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:  D. altri zuccheri e sciroppi: I. Isoglucosio	13,32 <sup>(1)</sup>
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:  F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: III. Isoglucosio	13,32 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2554/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,considerando che il correttivo applicabile alle restituzioni per il riso e le rotture di riso è stato fissato nel regolamento (CEE) n. 2447/78 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2447/78 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il correttivo attualmente vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, fissato nella tabella allegata al regolamento (CEE) n. 2447/78, è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
		11	12	1	2	3	4
10.06	Riso :						
	A. Risone o riso semigreggio :						
	I. Risone :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. Riso semigreggio :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :						
	I. Riso semilavorato :						
	a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—
	b) a grani lunghi	—	—	—	—	—	—
	II. Riso lavorato :						
a) a grani tondi	—	—	—	—	—	—	
b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0	
C. Rotture	—	—	—	—	—	—	

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2555/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c) e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3330/74, sono fissati come è indicato:

- a) alla tabella I dell'allegato, per ciò che riguarda queste stesse merci, solo sul caso che esse figurino anche nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1400/78, e
- b) alla tabella II dell'allegato, per ciò che riguarda le altre merci non considerate in a).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**ALLEGATO**

a) regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

**Tabella I**

---

<i>Tassi delle restituzioni in UC/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	18,61	
	Zucchero greggio :	13,23	
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio :	18,61	$\frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—	

---

**Tabella II**

---

<i>Tassi delle restituzioni in UC/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	22,01	
	Zucchero greggio :	16,36	
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	22,01	$\frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—	

---

<sup>1)</sup> S esprime il tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) di 100 kg di sciroppo.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2556/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2682/72 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione<sup>(6)</sup>; che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2682/72, al latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1000/78<sup>(8)</sup>, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati<sup>(9)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 984/77<sup>(10)</sup>, stabilisce gli aiuti accordati ogni 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o caseinati secondo il livello;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

<sup>(10)</sup> GU n. L 118 dell'11. 5. 1977, pag. 8.

considerando che il regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/78 <sup>(2)</sup>, autorizza la fornitura alle industrie che fabbricano merci di cui alla voce 19.08 o alle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonché di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix » di cui alla sottovoce ex 18.06 D ed alla voce ex 21.07 della tariffa doganale comune, di burro a prezzo ridotto nel quadro di una procedura di aggiudicazione permanente ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 17. 6. 1978, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(in UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2) : a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 35.01 della tariffa doganale comune b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 66,54
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	93,55
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	20,16
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6) : a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 19.08 o nelle sottovoci 18.06 B e 21.07 C, nonché di preparazioni in polvere per la confezione di gelati, dette « ice-mix », di cui alla sottovoce ex 18.06 D ed alla voce ex 21.07 della tariffa doganale comune, fabbricate alle condizioni previste all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 232/75 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nelle sottovoci 21.07 G VII a) e 21.07 G VIII a) della tariffa doganale comune avente tenore in materie grasse non lattiche superiore al 20 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	— 171,88 164,52

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2557/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° novembre 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa disposizioni comuni per l'isoglucosio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, prima frase, e paragrafo 5,

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1111/77 può essere prevista una restituzione all'esportazione dell'isoglucosio sotto forma delle merci indicate all'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che istituisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non coperte dall'allegato II del trattato, le norme generali inerenti alla concessione di restituzioni all'esportazione ed i criteri di fissazione del loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78<sup>(4)</sup>, ha specificato che è opportuno fissare un tasso di restituzione da applicare quando l'isoglucosio della sottovoce 17.02 D I della tariffa doganale comune viene esportato sotto forma di merci incluse nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1111/77;

considerando che conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72 il tasso di restituzione deve essere fissato per ogni mese;

considerando che conformemente al paragrafo 2 di questo stesso articolo per la determinazione di questo tasso è opportuno tenere conto in particolare di quanto segue:

- a) del livello delle restituzioni da applicare alle esportazioni dei prodotti agricoli trasformati coperti dall'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono confrontabili;
- b) della necessità di garantire condizioni analoghe di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti

comunitari e quelle che impiegano prodotti importati da paesi terzi con il regime del traffico di perfezionamento attivo;

considerando che a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause 103, 125 e 145/77 rimane una incertezza sulla presa in considerazione, sul calcolo della restituzione, del contributo gravante la produzione previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1111/77; che pertanto si rende opportuno non tener conto di tale contributo nel calcolo della restituzione e stabilire che la restituzione venga aumentata di un importo pari a quello del contributo alla produzione che sarà, se del caso, in vigore all'atto dell'esportazione del quantitativo d'isoglucosio in causa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'isoglucosio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di restituzione da applicare con decorrenza 1° novembre 1978 all'isoglucosio della sottovoce 17.02 D I della tariffa doganale comune esportato sotto forma di merci coperte dall'allegato del regolamento (CEE) n. 1111/77 è fissato come indicato in allegato.

*Articolo 2*

L'importo di cui all'allegato sarà, a richiesta dell'interessato, aumentato di un importo pari a quello del contributo gravante la produzione, in vigore, se del caso, il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dei prodotti di cui all'allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 160 del 17. 6. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° novembre 1978, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

*(in UC)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo della restituzione per 100 kg di materia secca
17.02 D I	Isoglucosio	13,32

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2558/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78<sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78<sup>(8)</sup>; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(7)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 57.

<sup>(8)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1978, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 A	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	5,943
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	7,535
10.01 B	Frumento (grano) duro	12,659
10.02	Segala	7,681
10.03	Orzo	7,952
10.04	Avena	6,886
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) :	
	— per l'industria dell'amido	6,572
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	7,445
10.06 A II	Riso semigreggio a grani tondi	10,347
	Riso semigreggio a grani lunghi	14,203
10.06 B II	Riso lavorato a grani tondi	13,351
	Riso lavorato a grani lunghi	20,584
10.06 C	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	3,222
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	4,780
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	9,416
11.01 B	Farina di segala	11,760
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	19,621
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	9,416

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2559/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1978 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 707/78<sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1978 ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati secondo quanto esposto nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 del 10. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 45 del 21. 2. 1976, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 dell'8. 4. 1978, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 1° novembre 1978 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Denominazione delle merci	Tasso delle restituzioni in UC/100 kg
04.05	<p>Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :</p> <p>A. Uova in guscio, fresche o conservate :</p> <p>I. Uova di volatili da cortile :</p> <p>b) altre (non da cova)</p> <p>B. Uova sgusciate e giallo d'uova :</p> <p>I. atti ad usi alimentari :</p> <p>a) Uova sgusciate :</p> <p>ex 1. essiccate, non zuccherate</p> <p>ex 2. altre, non zuccherate</p> <p>b) Giallo d'uova :</p> <p>ex 1. liquido, non zuccherato</p> <p>ex 2. congelato, non zuccherato</p> <p>ex 3. essiccato, non zuccherato</p>	<p>18,00</p> <p>40,00</p> <p>10,00</p> <p>18,00</p> <p>20,00</p> <p>42,00</p>

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2560/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1922/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2487/78<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1922/

78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

(3) GU n. L 219 del 10. 8. 1978, pag. 15.

(4) GU n. L 299 del 26. 10. 1978, pag. 18.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 1° novembre 1978 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	12,699	11,919
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata:		
— per il mese di novembre 1978	12,699	11,919
— per il mese di dicembre 1978	13,009	12,152
— per il mese di gennaio 1979	13,319	12,739
— per il mese di febbraio 1979	14,089	13,352
— per il mese di marzo 1979	14,399	—
— per il mese di aprile 1979	14,830	—

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2561/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/78<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78<sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1922/78 della Commissione, del 9 agosto 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/78<sup>(8)</sup>;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 219 del 10. 8. 1978, pag. 15.

<sup>(8)</sup> Vedi pag. 43 della presente Gazzetta ufficiale.



## ALLEGATO

**Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 1° novembre 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)**

	[UC/100 kg <sup>(1)</sup> ]
Prezzo del mercato mondiale	17,901
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di novembre 1978	17,901
— per il mese di dicembre 1978	17,901
— per il mese di gennaio 1979	17,901
— per il mese di febbraio 1979	17,441
— per il mese di marzo 1979	17,441
— per il mese di aprile 1979	17,010

(<sup>1</sup>) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,03524	DM
1 UC =	3,28928	Fl
1 UC =	47,7031	FB/Flux
1 UC =	6,97496	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,831884	£ (GB)
1 UC =	0,831884	£ (Irl.)
1 UC =	1 339,71	Lit.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2562/78 DELLA COMMISSIONE****del 30 ottobre 1978****recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 976/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, vengono adottate misure d'intervento per tutta la Comunità qualora il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, dello stesso regolamento sia inferiore al prezzo d'intervento; che attualmente tale ipotesi si è avverata;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da una evoluzione divergente dei prezzi nei vari Stati membri, e in particolare da difficoltà stagionali sul mercato dei quarti posteriori, occorre concedere aiuti all'ammasso privato di quarti posteriori di bovini, ottenuti da bovini adulti;

considerando che gli animali da cui sono ottenuti i quarti posteriori devono essere macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati a norma della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE<sup>(6)</sup>;considerando che, per facilitare le operazioni di ammasso, è opportuno modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1071/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine<sup>(7)</sup>, in particolare quelle

riguardanti la cauzione; che è pure opportuno precisare le conseguenze dell'immagazzinamento di una quantità troppo esigua e di un ritiro prematuro delle carni;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77<sup>(9)</sup>, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di ridurre la durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 192/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1633/77<sup>(11)</sup>;considerando che il regolamento (CEE) n. 878/77 stabilisce, per quanto riguarda le incidenze sui diritti e sugli obblighi esistenti al momento della modifica di un tasso rappresentativo, che si applicano le disposizioni concernenti la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto, previste dal regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune<sup>(12)</sup>; che, tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 878/77 ammette una deroga alla disposizione citata;<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.<sup>(5)</sup> GU n. L 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.<sup>(6)</sup> GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.<sup>(7)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 19.<sup>(8)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.<sup>(9)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.<sup>(10)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 33.<sup>(12)</sup> GU n. L 188 del 1. 8. 1968, pag. 1.

considerando che, per il calcolo dell'importo dell'aiuto in moneta nazionale, è opportuno utilizzare il tasso di conversione in vigore al momento della conclusione del contratto di ammasso;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 6 novembre al 15 dicembre 1978 possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di quarti posteriori di bovini adulti.

Gli importi di tali aiuti per tonnellate, imballaggio escluso, sono indicati in allegato.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti ovvero la situazione del mercato lo rendono opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere sono indicati in allegato, nelle colonne 4 e 5.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il disposto del regolamento (CEE) n. 1071/68.

#### Articolo 2

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso soltanto per carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 A, lettere da a) ad e), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è considerata come quarto posteriore la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa, nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre e un massimo di otto costole, intere o tagliate, con la tibia e il muscolo aderente e con o senza la pancia.

#### Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 30 tonnellate.

2. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

Il periodo di ammasso ha inizio il giorno in cui si concludono le operazioni di immagazzinamento.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1071/68, l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per carni di animali macellati nella Comunità da 10 giorni al massimo.

#### Articolo 4

1. Prima dell'immagazzinamento, il contraente può disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'allegato, a condizione che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di disossamento venga immagazzinata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

#### Articolo 5

1. Se il quantitativo immagazzinato è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e

- a) superiore o uguale all'85 % di tale quantitativo, espresso in carne con osso, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato viene ridotto in proporzione;
- b) inferiore all'85 % di tale quantitativo, espresso in carne con osso, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

2. Se il quantitativo immagazzinato eccede quello per il quale è stato concluso il contratto, l'aiuto non viene concesso per il quantitativo corrispondente alla differenza tra il quantitativo immagazzinato e quello previsto dal contratto.

#### Articolo 6

1. A domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente all'offerta, il periodo di ammasso è di cinque o sei mesi.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso.

3. Dopo tre mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto, per un quantitativo non inferiore comunque a 10 tonnellate, a condizione che le carni vengano esportate entro 10 giorni lavorativi dalla data di uscita dal magazzino.

In tal caso, l'importo dell'aiuto viene ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita dal magazzino.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i quantitativi che intende esportare.

4. In caso d'esportazione conformemente al paragrafo 3, il contraente fornisce la prova che le carni hanno lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75. Tale prova viene fornita secondo le modalità stabilite in materia di restituzioni.

*Articolo 7*

1. L'importo della cauzione è fissato a 100 UC per tonnellata.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento adotta le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e le misure adottate al riguardo.

*Articolo 8*

L'aiuto viene corrisposto, su domanda dell'interessato, al più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello

in cui viene constatato l'adempimento delle condizioni contrattuali.

*Articolo 9*

Il tasso rappresentativo da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento è quello applicabile, in conformità del regolamento (CEE) n. 878/77, il giorno di conclusione del contratto.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

*ALLEGATO*

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in UC/t per un periodo di ammasso		Importo in UC/t	
	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
Quarti posteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti	500	530	30	1

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2563/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1119/78 è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali quando il prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite; che questo aiuto è pari al 45 % della differenza fra i due prezzi;

considerando che il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette per la campagna di commercializzazione 1978/1979 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1120/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978 <sup>(2)</sup>;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1418/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, che fissa le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali <sup>(3)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che devono comunque essere considerate soltanto le offerte e le quotazioni più favorevoli concernenti le consegne da effettuare nei trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1526/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2286/78 <sup>(5)</sup>, il prezzo medio deve essere determinato per 100 kg, per i

panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1120/78, consegnati a Rotterdam; che dev'essere uguale alla media aritmetica delle offerte delle quotazioni constatate nei 5 giorni che precedono quello della determinazione;

considerando che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1526/78;

considerando che, in conformità all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1526/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessuna quotazione possano essere prese in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte delle quotazioni dei pannelli di soia ottenuti dalla trasformazione nella Comunità dei grani di soia; che in questo caso devono essere prese in considerazione le quotazioni e le offerte più favorevoli:

- dei pannelli di soia alla rinfusa, ottenuti dalla trasformazione dei grani di soia nella Comunità e consegnati a Rotterdam;
- degli altri pannelli oleosi offerti sul mercato mondiale, eventualmente adattate, per tener conto della differenza tra il loro valore e il valore dei pannelli di soia;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

- per le monete che si mantengono entro lo scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, di un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media aritmetica del corso di cambio in contanti di ciascuna di queste monete, constatato in un periodo determinato in rapporto alle monete della Comunità di cui al punto precedente;

considerando che l'aiuto deve essere determinato ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario ed in modo tale da assicurare la sua messa in applicazione almeno una volta al mese,

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 1<sup>o</sup>. 7. 1978, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 275 del 30. 9. 1978, pag. 77.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1119/78 è fissato a 6,604 UC/100 kg.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2564/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto complementare per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, ottenuti a partire dai foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 118/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978/1979, l'aiuto forfettario alla produzione, nonché il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati<sup>(2)</sup>;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati<sup>(3)</sup>, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possano essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, modificato per tener conto dell'evoluzione dei prezzi degli stessi prodotti originari della Comunità, nonché dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti;

considerando che le modifiche di cui sopra sono state definite all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2525/78<sup>(5)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto complementare è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1118/78; che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto complementare, il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto complementare, i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 179 del 10. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 40.

regolamento (CEE) n. 1417/78, si assumono, per calcolare la differenza relativa a ciascuno dei mesi in questione, i prezzi fissati in precedenza per gli stessi mesi, modificati in funzione della differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e l'ultimo prezzo a termine fissato per quello stesso mese ;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti agli articoli 1 e 2 dello stesso regolamento e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto complementare e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1118/78 per il prodotto di cui trattasi ; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto complementare risulti pari a zero ;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, bisogna prendere in considerazione nel quadro del calcolo di questi ultimi :

— per le monete che si mantengono entro una differenza istantanea massima in contanti del 2,25 %,

un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva ;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste monete, constatato in un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente ;

considerando che l'aiuto complementare deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione ;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto complementare ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH



## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto complementare applicabili a partire dal 1° novembre 1978 per i foraggi essiccati

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	foraggi disidratati : ex 12.10 B concentrati di proteine : ex 23.07 C	foraggi altrimenti essiccati : ex 12.10 B
Importo dell'aiuto complementare	22,518	12,867

Importo dell'aiuto complementare in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(UC/t)

dicembre 1978	21,784	12,448
gennaio 1979	21,861	12,492
febbraio 1979	21,230	12,131
marzo 1979	21,209	12,119
aprile 1979	22,557	12,889
maggio 1979	22,155	12,660
giugno 1979	22,155	12,660
luglio 1979	22,155	12,660
agosto 1979	22,155	12,660
settembre 1979	22,155	12,660
ottobre 1979	22,155	12,660

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2565/78 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1978

### che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2874/77, quando il prezzo di obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino viene concessa un'integrazione; che l'integrazione in oggetto è pari alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo è stato stabilito con regolamento (CEE) n. 1296/78 del Consiglio, del 6 giugno 1978, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino<sup>(2)</sup>;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è stabilito per semi alla rinfusa della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, consegnati a Rotterdam;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino<sup>(3)</sup>, il prezzo del mercato mondiale è stabilito sulla base delle effettive migliori possibilità d'acquisto, escluse le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale vengono prese in considerazione unicamente le offerte fatte sul mercato mondiale per forniture da effettuarsi nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari e le quotazioni registrate alle borse importanti per il commercio internazionale per forniture da effettuarsi nel medesimo periodo; che il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2308/78 della Commissione, del 2 ottobre 1978, che stabilisce per la campagna 1978/1979 il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di ricino<sup>(4)</sup>;

considerando che, qualora le offerte e le quotazioni non rispondano alle condizioni suindicate, occorre

effettuare gli adattamenti previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2290/78 della Commissione, del 28 settembre 1978, relativo alle modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di ricino<sup>(5)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1853/78, qualora per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino non vi siano offerte e quotazioni che possano essere prese in considerazione, detto prezzo è determinato sulla base delle offerte e delle quotazioni sul mercato mondiale o comunitario dell'olio e dei panelli di ricino; che a tal fine si tiene conto del valore dei quantitativi medi di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione, nella Comunità, di 100 chilogrammi di semi di ricino detraendo da questo valore un importo corrispondente ai costi di trasformazione degli stessi semi in olio ed in panelli;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1853/78, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi di ricino, non si disponga di offerte o di quotazioni su cui basarsi e sia inoltre impossibile accertare il valore dei panelli o dell'olio ricavati dai semi, il prezzo del mercato mondiale è eguale al prezzo d'obiettivo per i semi di ricino;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione nel quadro delle stesse:

- per le monete che sono mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro effettiva parità,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio, in contanti, di ciascuna di queste monete, constatato in un determinato periodo rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

<sup>(1)</sup> GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 160 del 17. 6. 1978, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 212 del 2. 8. 1978, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 278 del 3. 10. 1978, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 275 del 30. 9. 1978, pag. 83.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 2*

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2874/77 è fissato a 20,753 UC/100 kg.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2566/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2504/78<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2504/78 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'e-

sportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2504/78, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 42.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 31 ottobre 1978, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(UC/t)*

Numero della tariffa doganale comune	Importo delle restituzioni
11.07 A I b)	73,15
11.07 A II b)	102,06
11.07 B	118,95

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2567/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2507/78 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 2507/78 ai dati di cui la Commissione è ora

a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2507/78, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 47.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che modifica le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (UC/t)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — le zone I, II, III, IV, V, VI e VII — gli altri paesi terzi	55,00 0 66,00
10.01 B	Frumento duro per le esportazioni verso : — l'Algeria — gli altri paesi terzi	60,00 0
10.02	Segala per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	63,00 77,00
10.03	Orzo per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — le zone I, II, III, IV, V e VI — gli altri paesi terzi	55,00 0 74,00
10.04	Avena per le esportazioni verso : — la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — gli altri paesi terzi	45,00 55,00
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520 — tenore in ceneri da 521 a 600 — tenore in ceneri da 601 a 900 — tenore in ceneri da 901 a 1100 — tenore in ceneri da 1101 a 1650 — tenore in ceneri da 1651 a 1900	111,00 111,00 101,00 101,00 91,00 91,00
ex 11.01 B	Farina di segala : — tenore in ceneri da 0 a 700 — tenore in ceneri da 701 a 1150 — tenore in ceneri da 1151 a 1600 — tenore in ceneri da 1601 a 2000	103,00 103,00 103,00 103,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro : — tenore in ceneri da 0 a 950 — tenore in ceneri da 951 a 1300 — tenore in ceneri da 1301 a 1500	160,00 160,00 160,00
11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero : — tenore in ceneri da 0 a 520	111,00

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77, viene riscosso un prelievo all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che tale prelievo si compone di un elemento fisso e di un elemento mobile;

considerando che tali elementi sono definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1111/77; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(3)</sup>, l'elemento fisso di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1111/77 deve essere pari a quello adottato a fini di calcolo del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, ai fini di un funzionamento normale del regime dei prelievi, è opportuno adottare, per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che dall'applicazione delle norme di cui sopra si ottengono, per i prelievi applicabili per l'isoglucosio, gli importi indicati in allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1111/77, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 160 del 17. 6. 1978, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 162 del 10. 7. 1977, pag. 9.



*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio

*(in UC)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo per 100 kg di materia secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:  D. altri zuccheri e sciroppi:	
21.07	I. Isoglucosio Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:  F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:  III. Isoglucosio	33,81      33,81

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2569/78 DELLA COMMISSIONE**

del 31 ottobre 1978

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1550/78<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/78<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1550/

78 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 182 del 5. 7. 1978, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 7.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo <i>(UC/100 kg)</i>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	26,39 21,59 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2570/78 DELLA COMMISSIONE****del 31 ottobre 1978****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1260/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2501/78<sup>(5)</sup>;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74<sup>(6)</sup> conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/78<sup>(8)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/78 sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 300 del 27. 10. 1978, pag. 35.<sup>(6)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 31 ottobre 1978 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D <sup>(2)</sup>	151,72	146,72
11.01 F <sup>(2)</sup>	69,40	66,90
11.02 A IV <sup>(2)</sup>	151,72	146,72
11.02 A VI <sup>(2)</sup>	69,40	66,90
11.02 B I a) 2 aa)	85,64	83,14
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(2)</sup>	149,22	146,72
11.02 B I b) 2 <sup>(2)</sup>	149,22	146,72
11.02 C IV <sup>(2)</sup>	132,92	130,42
11.02 D IV <sup>(2)</sup>	85,64	83,14
11.02 E I a) 2 <sup>(2)</sup>	85,64	83,14
11.02 E I b) 2 <sup>(2)</sup>	168,02	163,02
11.02 E II d) 1 <sup>(2)</sup>	118,60	113,60
11.02 F IV <sup>(2)</sup>	151,72	146,72
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	69,40	66,90
11.08 A II	89,67	64,14

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

**RETTIFICHE**

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2476/78 della Commissione, del 24 ottobre 1978, che modifica i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 25 ottobre 1978)*

A pagina 6, allegato, numero della tariffa doganale comune,

*anziché: «04.01 A I»,*

*leggi: «04.02 A I».*

---